

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FIAB

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata "**Amici della FIAB**". L'associazione ha sede in *Milano, via Borsieri, 4/E*.

Articolo 2

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente in particolare promuovendo l'uso della bicicletta con iniziative per migliorare mobilità e qualità della vita urbana e per la pratica di una forma di escursionismo rispettosa dell'ambiente.

L'associazione aderisce alla "Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus" e, agendo su tutto il territorio nazionale, si propone di rafforzarla, aggregando le persone residenti ove non esistono associazioni aderenti.

Articolo 3

Possono diventare soci dell'Associazione Amici della FIAB solamente le persone fisiche che:

- a) risiedono in province ove non esistono associazioni aderenti alla FIAB (soci ordinari);
- b) risiedono in province ove non esistono associazioni aderenti alla FIAB e intendono essere punti di riferimento locali (soci contatto) con l'intenzione di fondare una associazione aderente;

Articolo 4

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, l'associazione è aperta a tutte le persone che ne condividono gli scopi e manifestano l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Sono considerati soci onorari i membri del Consiglio Nazionale della FIAB, indipendentemente dal sussistere delle condizioni previste dall'articolo 3.

Il Consiglio Direttivo inoltre può nominare altri soci onorari per particolari meriti.

Articolo 5

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente, preferibilmente in coincidenza e nell'ambito dell'assemblea della FIAB onlus, per verificare le attività svolte, dare le linee programmatiche all'associazione, eleggere il Consiglio Direttivo e, scegliendolo tra i suoi membri, il Presidente.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo tre deleghe per socio.

Il Consiglio Direttivo, che dirige ed amministra l'associazione, è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'assemblea ordinaria.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci.

Articolo 6

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale.

L'associazione non ha entrate economiche in quanto, in virtù di accordo con la FIAB, devolve interamente ad essa la quota associativa e ne affida la riscossione.

Articolo 7

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.